

Numero 203
12 Aprile 2018



FIMMGTO - NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato
dei Medici di Medicina Generale
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

IN ARRIVO GLI ARRETRATI CHE CI SPETTANO CERTIFICATO DI MALATTIA COMPENSI PER LE CERTIFICAZIONI INAIL

Cara/o Collega,

ARRETRATI ACN

Come preannunciato nel numero 201 di FIMMGTONOTIZIE e con la Circolare del 30 marzo 2018 con la firma dell'Accordo tra la Sisac e i Sindacati della Medicina Generale nei prossimi mesi saranno liquidati gli emolumenti arretrati per i medici di famiglia, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei servizi territoriali.

Ecco quanto ci si può attendere in base al numero dei propri assistiti:

Medici di Assistenza Primaria: arretrati 2010-2015/n° scelte

N° scelte	Anno	€/anno per assistito	€/anno per n° scelte
500	2010	0,35	175
	2011	0,52	260
	2012	0,52	260
	2013	0,52	260
	2014	0,52	260
	2015	0,52	260
	Totale arretrato		
1000	2010	0,35	350
	2011	0,52	520
	2012	0,52	520
	2013	0,52	520
	2014	0,52	520
	2015	0,52	520
	Totale arretrato		
1500	2010	0,35	525
	2011	0,52	780
	2012	0,52	780
	2013	0,52	780
	2014	0,52	780
	2015	0,52	780
	Totale arretrato		

Arretrati derivanti dagli incrementi previsti per gli anni 2016-2017*

Medici di Assistenza Primaria

Anno	€/anno per assistito
arretrati 2016	0,77
arretrati 2017	1,28



N° scelte	Anno	€/anno per assistito	€/anno per n° scelte
500	2016	0,77	385
	2017	1,28	640
	Totale arretrato		1.025 €
1000	2016	0,77	770
	2017	1,28	1228
	Totale arretrato		1.998 €
1500	2016	0,77	1155
	2017	1,28	1920
	Totale arretrato		3.075 €

* Il calcolo degli arretrati fa riferimento alla massa salariale del 2015

Per la Continuità assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale. Il compenso arretrato ammonterà a:

Medici di Continuità Assistenziale: arretrati 2010-2015/n° ore

Anno	€/per ora	n° ore/anno	€/anno per n° ore
arretrati 2010	0,11	1248	137,28
arretrati 2011	0,17	1248	212,16
arretrati 2012	0,17	1248	212,16
arretrati 2013	0,17	1248	212,16
arretrati 2014	0,17	1248	212,16
arretrati 2015	0,17	1248	212,16
Totale arretrato			1198,08 euro

Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale: arretrati 2010-2015/n° ore

Anno	€/per ora	n° ore/anno	€/anno per n° ore
arretrati 2010	0,12	1976	237,12
arretrati 2011	0,18	1976	355,68
arretrati 2012	0,18	1976	355,68
arretrati 2013	0,18	1976	355,68
arretrati 2014	0,18	1976	355,68
arretrati 2015	0,18	1976	355,68
Totale arretrato			2015,52 euro

Arretrati derivanti dagli incrementi previsti per gli anni 2016-2017

Continuità Assistenziale

Anno	€/per ora	n° ore/anno	€/anno per n° ore
arretrati 2016	0,24	1248	299,52
arretrati 2017	0,41	1248	511,68
Totale arretrato			811,2 euro

Emergenza Sanitaria Territoriale

Anno	€/per ora	n° ore/anno	€/anno per n° ore
arretrati 2016	0,26	1976	513,76
arretrati 2017	0,44	1976	869,44
Totale arretrato			1383,2 euro

Per i medici dei servizi territoriali le cifre sono sovrapponibili a quelle dell'emergenza territoriale.

Le novità normative previste per i medici di Continuità Assistenziale e i Medici in formazione sono sintetizzate nel video all'indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9hkMaWXOE9A.

L'ACN firmato il 29.3.2018 prevede all'art. 9 comma 5 che gli arretrati derivanti dagli incrementi previsti per gli anni 2010 – 2015 siano corrisposti “... entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente ACN ...”

e al comma 6 che gli arretrati derivanti dagli incrementi previsti per gli anni 2016 – 2017 siano corrisposti “...entro i 90 giorni successivi ...” alla data di corresponsione degli arretrati 2010 – 2015.

CERTIFICATI DI MALATTIA

Alcuni quesiti che ci sono giunti ci inducono a dover ritornare su alcune regole relative alla redazione dei certificati per inabilità temporanea al lavoro (certificati di malattia). Il punto riguarda in particolare le opzioni “continuità” e “ricaduta” che è necessario barrare quando si tratta di certificare un periodo di inabilità per la stessa patologia riportata in un precedente certificato.

Si prospettano in particolare due situazioni frequenti:

1) Al lavoratore è stata assegnata prognosi fino al venerdì e si ripresenta il lunedì successivo non ancora guarito. In questo caso, qualora si tratti dello stesso evento patologico o di una malattia consequenziale, è possibile considerare l'opzione “continuazione” in quanto pur essendo trascorsi due giorni dallo scadere della prognosi precedente e non essendo quindi indennizzabili i giorni intercorsi tra i due

certificati, il periodo di malattia sarà considerato unico “... In tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell'indennizzabilità, delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del 20° giorno) quando l'eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi a sé stanti ...” (circolare INPS n. 15 luglio 1996, n. 147). Per avere diritto all'indennizzo delle giornate non lavorate per il lavoratore è necessario ottenere un certificato da parte della Continuità Assistenziale.

2) Il lavoratore è tornato al lavoro, ma si ripresenta entro 30 giorni dal termine della prognosi precedente con la stessa condizione patologica. In questo caso si tratterà di una ricaduta, cioè della ripresa di una malattia già certificata o di una forma ad essa consequenziale manifestatasi entro trenta giorni dalla data di guarigione della malattia precedente.

La questione non è di poco conto né per il lavoratore e nemmeno per il suo datore di lavoro, in quanto, rispetto ad un nuovo inizio, si modifica l'indennità corrisposta e chi la deve corrispondere (datore di lavoro/INPS). Infatti, nel caso di continuazione o ricaduta, se il primo evento malattia è durato almeno tre giorni, l'indennità, sarà corrisposta dall'INPS fin dal primo giorno giustificato dalla nuova certificazione, senza che siano esclusi i primi tre di carenza. Inoltre i giorni della nuova malattia si sommano con quelli della precedente ai fini del raggiungimento dei 20 giorni a partire dai quali si eleva la quota di indennizzo.

INAIL

Con la Circolare del 26.03.2018 inviata alle sedi territoriali, l'INAIL ha dato avvio alle procedure per il pagamento dei certificati per infortunio sul lavoro e malattia professionale. Saranno erogati i compensi relativi alle certificazioni emesse successivamente al 22.03.2016, data dopo la quale erano stati sospesi. Il pagamento riguarderà sia le certificazioni redatte in modalità telematica che cartacea, e sarà cadenzato per periodi trimestrali. Si tratta solo di un ovvio recupero di quanto spetta ai medici che hanno prodotto tali certificazioni. Resta il fatto che la materia dovrà essere meglio disciplinata.

L'aforisma de L'Incontro: “Una massima non è mai nuova, però è sempre consolante” (Gustave Flaubert. Rouen 12.12.1821 – Croisset 8.5.1880. Scrittore francese).